



**POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE
AMMINISTRATORE DI CONDOMINI**

Appendice n. 1 – allegato alla polizza Mod. 2001 ed. 01/03/2008

CONDIZIONI NORMATIVE

INDICE

1 Definizioni

2 Integrazioni alla Garanzia Base



1 – DEFINIZIONI

a completamento di quanto indicato nella polizza modello 2001 ed. 01/03/2008 a cui si allega la presente, si intende per:

AMMINISTRATORE

La persona professionista che amministra fabbricati in condominio (Art. 1130 del C.C.) e che sia in possesso di regolare Partita IVA per l'esercizio di suddetta attività.

Ad integrazione di quanto sopra la polizza Responsabilità Civile Professionale relativa all'accordo di co-marketing tra Aurora Assicurazioni S.p.A. ed A.N.AMM.I. **prevede** la possibilità di attivazione anche per i soli possessori di Codice Fiscale.

2 - INTEGRAZIONI ALLA POLIZZA MOD. 2001 ed. 01/03/2008 **Rischi Assicurati / Rischi Esclusi**

ART. 1 – RISCHI ASSICURATI

a) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per:

- **Perdite patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi, compresi i condomini, in relazione allo svolgimento dell'attività professionale, descritta in polizza, di **AMMINISTRATORE**;
- **danni corporali e danni materiali** involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini, in relazione allo svolgimento dell'attività professionale, descritta in polizza, di **AMMINISTRATORE**. La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

b) Assicurazione della Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.)

La garanzia si intende prestata alle condizioni previste dall'**Art. 13** lettera **b)** delle Norme che Regolano l'Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi (polizza mod. 2001).

c) Sono altresì compresi in garanzia i danni materiali a persone e cose derivanti da:

- L'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all'attività professionale indicata in polizza;
- Le sanzioni di natura fiscale, le multe e/o ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso;
- Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori in genere;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere non in rapporto di dipendenza;
- gli errori e/o omissioni nell'esecuzione di delibere assembleari;
- l'uso di sistemi di elaborazione elettronica;
- la responsabilità civile personale dei dipendenti (Art. **13** lettera **f)** delle Norme che Regolano l'Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi - polizza mod. 2001);
- la committenza auto (**C.P. 79**) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi - polizza mod. 2001);
- i sinistri derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività di terzi (**C.P. 27** delle Norme che Regolano l'Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi - polizza mod. 2001);
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni corporali subiti dai dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni sul lavoro - R.C.I. (Art. **13** lettera **c)** delle Norme che Regolano l'Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi - polizza mod. 2001);
- la conduzione e la proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti;
- le attività complementari (**C.P. 14** delle Norme che Regolano l'Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi - polizza mod. 2001).

ART. 2 - RISCHI ESCLUSI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a)** il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b)** quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nel rapporto di cui alla lettera **a)**;
- c)** le persone soggette all'obbligo di assicurazione INAIL che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri:

- d)** da furto;

- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) da circolazione su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- g) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'Art. 1 lettera c) linea 3;
- h) conseguenti ad omissioni nella stipula o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- i) relativi al pagamento di sanzioni fiscali, multe o ammende direttamente inflitte all'Assicurato;
- j) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- k) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, compresi i relativi impianti e/o competenze;
- l) relativi alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. n° 494/96; (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione, riparazione e/o ristrutturazione dei fabbricati da lui amministrati;
- m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);
- o) derivanti dalla presenza, uso, manipolazione di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- p) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- q) i rischi di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

ART. 3 - ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della legge n° 675 del 31/12/1996 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Tale garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del **10%** di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di **€ 1.500,00** e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al **10%** di quello previsto in polizza con il limite di **€ 100.000,00**.

ART. 4 - STUDI ASSOCIATI

Qualora l'Assicurato sia uno studio associato, la garanzia, alle condizioni di polizza è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati sia all'attività svolta come studio professionale, sia a quella esercitata come singoli professionisti.

Ai fini del conteggio del premio l'Assicurato è tenuto a dichiarare l'ammontare complessivo degli introiti (al netto di IVA) fatturati sia come singolo professionista sia come studio associato.

ART. 5 - MASSIMALI

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Compagnia per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di assicurati o dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato/i nello stesso periodo.

Per le sanzioni di natura fiscale, le multe e/o ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso la garanzia è prestata fino alla concorrenza di un importo per anno assicurativo pari al **30%** del massimale previsto in polizza.

ART. 6 - VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

- a) L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre **3 anni** prima della data di effetto della polizza.



L'Assicurato dichiara - e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto - di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

- b)** E' tuttavia facoltà dell'Assicurato - o suoi eredi - richiedere alla Compagnia, nei soli casi di scioglimento del rapporto assicurativo dovuto a cessazione dell'attività assicurata (escluso il caso di radiazione o sospensione dall'albo professionale) la prosecuzione della copertura alle richieste di risarcimento a loro presentate entro **5 anni** successivi alla cessazione della garanzia, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta la massima esposizione della Compagnia per una o più richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nei suddetti periodi di proroga della garanzia. La garanzia di cui al presente punto **b)** si intende valida a condizione che venga emesso apposito documento di polizza con incasso del relativo premio.

ART. 7 - FRANCHIGIA L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del **10%** per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di **€ 250,00**, salvo importi superiori previsti in polizza. Tale franchigia non si applica per i danni corporali.

ART. 8 – SINISTRI IN SERIE

Si conviene che i sinistri successivi al primo e conseguenti allo stesso tipo di errore o dovuti ad una stessa causa, vengono considerati ai fini liquidativi come un unico sinistro.

ART. 9 - COMMITTENZA LAVORI (D.LGS N° 494/96)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs n° 494/96 nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione dei fabbricati di cui l'Assicurato stesso risulti essere amministratore. La presente estensione di garanzia è operante alla condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori nonché, ove imposto dal D.Lgs suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione lavori.

In aggiunta a quanto sopra la polizza Responsabilità Civile Professionale relativa all'accordo di co-marketing tra Aurora Assicurazioni S.p.A. ed A.N.AMM.I. non prevede l'applicazione di alcuna franchigia, specificatamente in deroga all'art. 7 sopra riportato.